



DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL PRA,
FISCALITA' AUTOMOBILISTICA
E SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI
AM

AVVISO NUMERO 2 DEL 10 AGOSTO 2023.

RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE.

Negoziazione: RDO - Richiesta di offerta

Codice: rfq_1681

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO -
SERVIZI DI NOTIFICA L 890/1982 - AMBITO REGIONE PUGLIA. CIG: 9923639DF4.

Procedura per l'affidamento del servizio notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di comunicazioni connesse ai sensi della legge n. 890/1982 e s.m.i per avvisi di accertamento in materia di tasse automobilistiche - area regione Puglia per la durata di mesi 12 (dodici)

CIG 9923639DF4

Richiesta di chiarimento 1

E' STATO CHIESTO: "Si chiede di confermare che l'oggetto delle notifiche a mezzo posta è costituito da avviso di accertamento delle tasse automobilistica e da ingiunzioni fiscali per si applica il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante è per il notificato per cui la decadenza viene interrotta con l'accettazione da parte dell'operatore postale, come da giurisprudenza costante"

Risposta

Si conferma che l'oggetto delle notifiche a mezzo posta è costituito da avvisi di accertamento delle tasse automobilistiche.

In tema di decadenza, la Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 40543 del 17.12.2021 ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale in argomento al principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato, per il quale la mera consegna all'ufficiale notificatore opererebbe, ma è necessario che l'atto interruttivo pervenga all'indirizzo del notificato (con conoscenza anche solo legale dello stesso).

Per completezza di esposizione si informa che in tema di prescrizione, sempre la Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 24822 del 07.07.2015 afferma che *"ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c. il principio della scissione degli effetti della notifica si applica nel solo caso in cui l'esercizio del diritto può essere fatto valere solo mediante*



atti processuali.”. Dato atto che il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre), il principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato non è applicabile. Solo la avvenuta notifica dell'avviso di accertamento interrompe pertanto la prescrizione.

Richiesta di chiarimento 2

E' STATO CHIESTO: “Si chiede conferma che in caso di regime di picco (“flusso anomalo”) l’operatore postale potrà attenersi per quanto concerne i livelli di servizio a quanto riportato nella propria Carta dei servizi ai sensi della Delibera 600/18/CONS.”

Risposta

Non si conferma.

Richiesta di chiarimento 3

E' STATO CHIESTO: “Premesso che • I l’operatore capogruppo della organizzazione unitaria di cui al Regolamento adottato dall’AGCOM con delibera n. 77/18/CONS (allegato A) può assumere il ruolo di concorrente nella gara di cui trattasi in forma singola, eseguendo il servizio attraverso la predetta organizzazione unitaria, quest’ultima in possesso di tutti i requisiti prescritti dagli artt. 5 (requisiti per il rilascio della licenza speciale), 6 (requisiti di affidabilità), 7 (requisiti di professionalità) ed 8 (requisiti di onorabilità), del citato regolamento, requisiti già positivamente vagliati dalla stessa AGCOM che ha rilasciato la licenza speciale; • II. l’esecuzione del servizio da parte degli operatori postali aggregati alla predetta organizzazione unitaria non costituisce subappalto, in quanto gli operatori postali facenti parte dell’organizzazione unitaria sono aggregati tramite accordi, sottoscritti in data anteriore alla pubblicazione del bando, aventi tutti i requisiti prescritti dall’art. 5, co. 4, lett. da a) a e) del citato Regolamento AGCOM (operatore capogruppo quale unico centro di imputazione di rapporti giuridici e forma di responsabilità; potere dell’operatore capogruppo di esercitare influenza determinante; carattere continuativo e stabile dell’organizzazione; Si chiede di confermare che l’operatore capogruppo della organizzazione unitaria di cui al Regolamento adottato dall’AGCOM con delibera n. 77/18/CONS possa assumere il ruolo di concorrente in gara di cui trattasi in forma singola, pur eseguendo il servizio attraverso gli operatori postali che compongono la predetta organizzazione unitaria, giusta licenza speciale rilasciata da AGCOM.”

Risposta

Si conferma e si rinvia, per ogni aspetto correlato alla richiesta di chiarimento, a quanto previsto dal Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nella riunione del Consiglio del 20 febbraio 2018.



Richiesta di chiarimento 4

E' STATO CHIESTO: "Con riferimento alle penali e in particolare "al maggior danno derivante dalla pretesa tributaria", si voglia indicare il valore medio di ogni avviso da notificare."

Risposta

Il valore medio esatto è possibile determinarlo solo a seguito delle operazioni di estrazione ed elaborazione dati che avverranno in tempi ravvicinati rispetto alla produzione e consegna degli atti da notificare. Per ogni utilità si informa che il valore medio richiesto nella campagna di accertamento recentemente conclusa è stato di 261,13 euro.

Per completezza si consideri che il maggior danno derivante dalla pretesa tributaria potrebbe correlarsi anche a diversi eventi conseguenti all'operato del Fornitore.

Richiesta di chiarimento 5

E' STATO CHIESTO: "In relazione a quanto previsto all'art. 20 dello schema di contratto allegato rispetto al tema del trattamento dei dati personali, con la presente siamo a precisare a codesta rispettabile Stazione appaltante che Poste Italiane, in relazione al trattamento dei dati sottostanti ai servizi erogati agisce in qualità di Titolare.

Di seguito una breve ricostruzione giuridica e tecnica sul trattamento dei dati personali che giustifica l'assunzione della Titolarità di Poste Italiane nell'esercizio dei servizi di recapito e dei servizi ad esso direttamente connessi di cui al dlgs 261/99 nonché della relativa normativa di secondo livello che non consente di sostenere una Responsabilità di Poste ex art.28 del GDPR.

Quello postale è un mercato regolamentato e sottoposto ad una stringente normativa che disciplina tutte le fasi del servizio dalla raccolta alla distribuzione (dlgs 261/99).

Particolari obblighi sono posti a carico dell'operatore designato, ossia l'operatore incaricato dallo Stato alla fornitura del servizio universale.

Tali obblighi sono estremamente dettagliati, non soltanto dalla legge di primo livello ma anche dalle delibere dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni- AGCOM - che ha il compito di sorvegliare tutto il mercato e rilasciare una normativa secondaria.

Le norme a presidio dei servizi postali sono tese a porre:

- condizioni che regolano la fornitura di servizi postali;
- standard minimi per il servizio postale universale, in particolare
- la definizione di standard di qualità in relazione ai tempi di consegna;
- il rispetto dei principi tariffari (orientamento ai costi, non discriminazione, trasparenza) e trasparenza dei conti per il servizio postale universale.

Sotto altro profilo, si consideri altresì che le Direttive europee di riferimento (da ultima la Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari) oltre alla normativa nazionale (dlgs. 261/99 Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi



postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio) definiscono quelli postali in generale come "Servizi di interesse economico generale".

I servizi postali intesi in modo comprensivo svolgono pertanto un ruolo fondamentale che contribuisce agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale nell'Unione e sono tesi a promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche (Considerando 5 e 6 della citata Direttiva 2008/6/CE nella versione del testo consolidato).

Da tali premesse si potrebbe addirittura configurare l'individuazione delle finalità del trattamento dei dati personali sottostanti alla fornitura come stabilite dalla stessa legge, in concomitanza con il fornitore di servizio.

Volendo analizzare nelle fattispecie fattuali le posizioni dei contraenti e le modalità concrete di trattamento dei dati personali, le finalità del trattamento di un servizio postale sono definite in concreto dal fornitore, mentre il Committente si limita, si ritiene, a perseguire proprie finalità ultronee ed estranee al servizio postale in sé (i.e. l'apertura di un procedimento per la tutela dei diritti nei servizi di notificazione di atti giudiziari, la richiesta di soddisfazione di un credito o altro).

Questo aspetto peraltro si rispecchia nell'estraneità dell'operatore postale rispetto al contenuto delle missive in merito al quale rimane esente da qualsiasi responsabilità.

In ordine alla definizione delle modalità di svolgimento delle attività afferenti ai servizi postali, per i quali è prevista un'autorizzazione o una licenza che richiede per legge uno specifico expertise multi annuale, sembra congruo che esse siano definite, anche per gli aspetti accennati, direttamente dall'operatore postale.

Pertanto, pur essendo in presenza di trattamenti sui medesimi dati personali (nome, cognome e indirizzo dei destinatari), le finalità delle controparti rimangono perfettamente distinte e separate: per il committente la necessità di raggiungere un autonomo obiettivo per mezzo di una comunicazione, nella fattispecie di natura postale, la garanzia di un servizio postale di qualità, efficiente ed accessibile l'operatore postale.

D'altra parte, si consideri che dalla Titolarità del trattamento discendono una serie di obblighi. Si fa particolarmente riferimento agli obblighi di vigilanza e controllo oltre a quelli di istruzione nei confronti del proprio Responsabile.

Tuttavia, si ritiene che per soddisfare un tale obbligo sia necessario che il Titolare conosca nei dettagli il processo di cui si compone quello logistico postale, ciò al fine di compiere una valutazione sui "rischi del trattamento" e definire le più adeguate misure di sicurezza.

Quanto sopra rappresentato sostiene la circostanza che l'operatore postale, in relazione agli obblighi connessi al servizio postale di recapito, non può essere qualificato Responsabile del trattamento, essendo vincolato, nel trattamento dei dati personali afferenti ai mittenti e destinatari della corrispondenza (come definita dal decreto 261/99), ad un regime giuridico di fonte legislativa che si sottrae ad eventuali determinazioni che su altra base giuridica (contrattuale o di fatto) possano far ritenere di dover ricondurre il trattamento a diverso Titolare il governo del trattamento dei dati in questione.

Detta conclusione è conforme, oltre che al GDPR, all'analisi delle definizioni di Titolare e Responsabile del trattamento ed alle categorie di situazioni esposte



nel parere 1/2010 WP 169 del Gruppo di Lavoro art.29 per la protezione dei dati e del provvedimento del 29 aprile 2009 del Garante per la protezione dei dati personali ed in modo maggiormente compiuto nelle più recenti Linee Guida sui concetti di Titolare e Responsabile del 7 luglio 2020 dell'EDPB che confermerebbero, nella sostanza, la Titolarità di Poste italiane nel trattamento dei dati personali di mittenti e destinatari.

A conferma di tale interpretazione sistematica è la determinazione di Poste in qualità di Responsabile del trattamento dei dati ex art.28 del Regolamento UE 2016/679 nell'offerta di servizi che presuppongono un accesso al contenuto della corrispondenza, come ad es. come la raccolta della corrispondenza tramite servizi informatici nonché nell'esecuzione dei servizi di stampa ed imbustamento.

Stante quanto sopra esposto, si chiede la disponibilità di codesta Amministrazione a tener conto della nostra ricostruzione in caso dell'eventuale affidamento della presente procedura alla scrivente Azienda.”

Risposta

Senza assumere con la presente risposta determinazione o impegno alcuni, nulla osta a che l'Amministrazione possa tener conto della ricostruzione dettagliata nella richiesta di chiarimento in caso dell'eventuale affidamento della presente procedura all'Azienda istante.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROGETTO
Dott. Alberto Marchitiello

L'originale del documento, che consta in totale di 5 facciate, è archiviato presso l'Ufficio emittente
